

DEONTOLOGIA  
E  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

---

*Limiti entro i quali possono essere  
assunti incarichi nei confronti  
di ex clienti*

di RAFFAELE FATANO

*«L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia indipendente, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia. Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori».*

È questo il "Preambolo" con il quale si apre il Codice Deontologico Forense che, approvato in data 27 aprile 1997 e a distanza di meno di un anno dalle ultime modifiche apportate dal Consiglio Nazionale Forense in data 27 gennaio 2006, è stato nuovamente modificato per essere adeguato alle disposizioni contenute nella legge 248/2006 (cd. Legge Bersani).

Nonostante il rapido cambiamento della società e del contesto in cui l'avvocato è chiamato ad operare non può essere messa in dubbio la necessità di un corpo di norme che disciplinino il comportamento che deve essere tenuto nel quotidiano svolgimento del-

l'attività professionale se s'intenda salvaguardare, nel tempo, l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato.

Nonostante, tuttavia, che quest'anno ricorra il decimo anniversario dell'approvazione del Codice Deontologico Forense ancora oggi molti ne ignorano il contenuto o ne hanno una conoscenza soltanto superficiale.

Il Consiglio dell'Ordine ha avviato, da tempo, un'opera di sensibilizzazione, rivolta soprattutto ai giovani colleghi che si affacciano alla professione richiamando la loro attenzione, nel momento in cui iniziano la pratica, sull'importanza delle norme deontologiche, pur dovendo constatare che l'approccio al problema continua ad essere occasionale e, comunque, superficiale. Sempre più spesso si constata la violazione di precetti, si pensi a quelli dettati per regolare il rapporto con la parte assistita, con la controparte, con i colleghi, che il più delle volte sembrano derivare da ignoranza piuttosto che dalla consapevole violazione di una norma comportamentale.

In questo contesto s'inquadra l'iniziativa di dedicare una sezione della Rivista alla materia deontologica nella quale proporre la lettura del codice alla luce dell'interpretazione proposta dal Consiglio dell'Ordine locale, del Consiglio Nazionale Forense, degli altri Consigli e della, per vero scarsa, Dottrina.

L'ambizione è quella di approfondire la conoscenza della norma deontologica con il contributo di tutti, sicché nel proporre le decisioni più significative con breve commento ci attendiamo l'apertura di un dibattito da alimentare con sollecitazioni, dubbi, opinioni, perché la correttezza del comportamento è una ricerca quotidiana che non sempre riesce a trovare una risposta esaustiva nella norma codicistica che, anzi, il più delle volte si rivela assolutamente insufficiente a risolvere il caso concreto.

Nella trattazione della materia non seguiremo l'ordine del codice ma affronteremo, di volta in volta, casi che si sono affrontati e che abbiano un interesse generale prescindendo da tutte quelle violazioni che per le loro caratteristiche bisogna presumere che appartengano al patrimonio conoscitivo di tutti come ad esempio il caso dell'avvocato che si appropria di somme di proprietà del cliente e simili.

#### CASO

*“Caio esponeva di aver affidato all’avvocato Tizio l’incarico di intimare sfratto nei confronti di Sempronio. Successivamente, trascorsi circa otto mesi dalla data in cui aveva termine l’attività professionale, Caio lamentava di essere stato convenuto in giudizio da Sempronio che, nell’occasione era difeso dall’avv. Tizio”.*

A seguito dell’esposto veniva deliberata, nei confronti del professionista, l’apertura di procedimento disciplinare.

Il Consiglio dell’Ordine, con decisione in data 5/12/2001, ritenuto che incorra in responsabilità disciplinare l’avvocato il quale assuma incarico professionale contro un suo ex cliente senza lasciare previamente intercorrere, tra i due mandati, un ragionevole lasso di tempo irrogava al professionista la sanzione della censura senza attribuire rilievo alla circostanza che lo stesso, dopo la prima udienza, avesse rinunciato all’incarico.

Il principio, che è costantemente affermato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF 13/7/2001 n. 158 in Rassegna Forense, 2002, 120; CNF 23/10/1999, n. 169, in Rassegna Forense, 2000, 133), ha trovato in passato interpretazioni non sempre unitarie in relazione al lasso di tempo da lasciar passare tra la cessazione del rapporto e l’incarico nei confronti dell’ex cliente e, soprattutto, se poteva essere esclusa la responsabilità quando non vi era la possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite.

Oggi i dubbi, che pure si erano posti, hanno trovato positiva soluzione nell’art. 51 c.d. che, nel testo attualmente vigente, dispone: *«l’assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito».*

Conseguentemente deve escludersi che l’avvocato possa prestare la propria attività nei confronti dell’ex cliente quando il nuovo incarico non sia estraneo a quello prestato in precedenza ricorrendo, in quest’ipotesi, un divieto assoluto. Questo principio per cui è sanzionabile disciplinarmente *«nella storia di una controversia giudiziaria – che necessariamente passa da una fase precontenziosa ad una di*

*cognizione ed, infine, ad una esecutiva – il professionista che abbia assistito prima una parte, poi – non ha importanza quanto tempo dopo ed in quale fase o grado – quella che con essa conflaggeva»* era stato affermato, prima di essere positivamente stabilito nel Codice, in un'importante decisione del Consiglio dell'Ordine di Lecce (dec. 26/6/1993), che ha trovato conferma nella successiva decisione del C.N.F. n. 105/1994.

La norma risolve, poi, un altro caso molto frequente nella pratica che si verifica quando l'avvocato assista, in un giudizio di separazione consensuale, entrambi i coniugi e, successivamente, intenda assumere la difesa di uno di essi in controversie successive aventi ad oggetto, per esempio, la modifica dell'assegno di mantenimento.

Al riguardo sempre l'art. 51 dispone: «*L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi*».

Anche in questo caso la norma sembra porre un divieto assoluto nel senso che l'avvocato non possa difendere uno dei coniugi nei confronti dell'altro anche quando sia trascorso un periodo di tempo superiore al biennio. Al riguardo, tuttavia, pur non constando precedenti il principio espresso trova giustificazione nella particolarità del rapporto familiare e, a mio avviso, deve essere circoscritto al caso in cui la nuova controversia abbia ad oggetto «controversie familiari». Nel caso, invece, in cui la richiesta di assistenza abbia ad oggetto altre controversie di natura non familiare il divieto deve considerarsi limitato al biennio.